




**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.  
REGISTRO UFFICIALE  
0007859 - 18/11/2014 - USCIT/  
Allegati : 0



FM/COO:af

Roma, 18 NOV. 2014

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei Dottori**  
**Commercialisti e degli Esperti Contabili**  
**di Tivoli**  
**Via Palatina, 19**  
**00019 Tivoli RM**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 232/2014\_Albo\_ Regime di pubblicità dati dell'iscritto*

In merito al quesito del 12 settembre 2014 relativo anche alla possibilità di indicare le PEC degli iscritti nell'albo pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine e alla relativa risposta che sarebbe stata successivamente integrata non appena pervenute le indicazioni del Garante della Privacy, si osserva quanto segue.

La risposta pervenuta dal Garante della Privacy in merito al quesito sottoposto non aiuta a fornire indicazioni utili agli Ordini professionali. In mancanza di direttive provenienti dall'autorità preposta, si reputa opportuno procedere autonomamente in via interpretativa, prospettando modalità di pubblicazione che, in accordo con i principi generali in materia, contemperino gli interessi privati del professionista con l'interesse pubblico alla conoscenza dell'indirizzo telematico dell'iscritto fornito di validità legale.

In passato, non rientrando l'indirizzo di PEC tra i dati necessari dell'Albo ai sensi dell'art. 34 del d. lgs. 28 giugno 2005, n. 139, il Consiglio si era espresso a favore della pubblicazione soltanto nei casi in cui fosse stato espressamente richiesto dall'interessato o, in alternativa, se l'Ordine avesse previamente acquisito il consenso. Si precisa che questo regime "restrittivo" riguardava soltanto la libera accessibilità on-line del dato che, per il resto, restava disponibile per le pubbliche amministrazioni e per i terzi che ne facevano richiesta fornendo i propri dati in conformità a quanto prescritto dall'art. 16, comma 7 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

Tuttavia, alla luce delle recenti evoluzioni del quadro normativo, che sembrano tendere a garantire la massima conoscibilità del dato in questione, si ritiene che l'orientamento precedentemente espresso possa oggi essere superato. Infatti,

- visto che dall'entrata in vigore dell'art. 16, comma 7 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 tutti i professionisti iscritti negli Albi devono possedere obbligatoriamente un indirizzo di PEC e devono trasmetterlo all'Ordine di appartenenza;
- visto che ai sensi dell'art. 16, comma 7 del D. L. 29 novembre 2008, n. 185, comma 10, "La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6 nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai

*sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza";*

- visto che ai sensi dell'articolo 6-bis del d. lsg. 7 marzo 2005 "Codice dell'amministrazione digitale" è stato istituito ed è pienamente operativo il registro telematico INI-PEC tramite il quale la PEC dei professionisti è ormai divenuta liberamente accessibile *"alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite il Portale telematico consultabile senza necessità di autenticazione"* come da Decreto 19 marzo 2013 del Ministero dello Sviluppo economico,

si ritiene che possa oggi essere consentita la pubblicazione telematica degli indirizzi di PEC degli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, insieme agli altri dati relativi al professionista, assicurando così ai terzi la libera consultazione delle PEC anche dal sito istituzionale dell'Ordine (oltre che dal portale INI-PEC).

Si raccomanda, in ogni caso, di predisporre tutte le misure tecniche idonee ad assicurare la sicurezza dei dati, evitando il rischio di ulteriori trattamenti di dati da parte di terzi (quali l'estrazione di elenchi e la duplicazione massiva dei dati da parte di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni).

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Francesca Maione

